



***Servizio di valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici nell'ambito del
Progetto CClimaTT Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero,
Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia Francia ALCOTRA 2014-2020
CUP J19D17001090007
Capitolato speciale d'appalto***

Art. 1 - Oggetto del servizio

Oggetto del presente affidamento è il servizio di valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente naturale nell'ambito del progetto CClimaTT Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero, Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020, attraverso l'applicazione di metodologie.

Il servizio offerto dovrà riguardare l'analisi climatica, la valutazione degli scenari futuri e il calcolo di indicatori utili a descrivere le eventuali conseguenze nell'area di interesse del progetto, la provincia di Cuneo, a supporto delle analisi di impatto svolte dagli altri partner del progetto, in prevalenza aree protette.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Le attività oggetto del servizio si riferiscono:

- all'azione 3.1 Analisi di dettaglio degli studi esistenti e definizione di una sintesi scientifica e divulgativa;
- all'azione 3.5 Definizione di scenari climatici territoriali e valutazione degli impatti del WP3 – CONOSCERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLE ALPI DEL MEDITERRANEO.

L'operatore economico dovrà garantire il supporto scientifico per la valutazione economica dei possibili impatti dovuti al cambiamento climatico nel territorio di interesse, attraverso l'analisi dei dati climatici del passato e degli scenari futuri e la valutazione di indicatori economici e/o l'applicazione di metodologie di contabilità ambientale.

Art. 3 – Specifiche di esecuzione

In dettaglio dovranno essere svolte le seguenti attività:

Attività 1. Produzione di scenari locali ad alta risoluzione

Il servizio riguarda il retrieving dei dati delle simulazioni modellistiche climatiche ad alta risoluzione disponibili, la loro validazione rispetto ai dati osservati e calibrazione sull'area della Provincia di Cuneo in modo da ottenere scenari futuri alla scala utile per la valutazione degli impatti sugli ecosistemi realizzati anche dagli altri partner del progetto. Sulla base di tali dati, e della valutazione delle caratteristiche socio-economiche dei territori (valutate sulla base del Piano Territoriale Regionale a livello di Ambiti Integrati Territoriali), l'operatore economico dovrà selezionare e proporre indicatori economici atti a descrivere gli impatti potenziali del cambiamento climatico. L'attività dovrà concludersi entro 10 mesi dalla stipula del contratto.

Attività 2. Analisi della potenziale correlazione tra cambiamento climatico e produzione vitivinicola

Studio e analisi del clima delle zone del Cuneese vocate alla coltivazione della vite e valutazione dell'influenza del clima su tale vocazionalità. In particolare l'operatore economico dovrà esprimere la relazione tra clima e vite tramite indici che descrivono la vocazionalità di un territorio alla produzione vitivinicola in relazione alle principali variabili meteo-climatiche. Gli indicatori saranno scelti sulla base di un'approfondita ricerca bibliografica e dei dati disponibili e saranno calcolati applicando i dati della banca dati storica di Arpa Piemonte. Inoltre dovrà correlare tali indici ai dati di produzione da ricercare nel contesto dei principali produttori di vini DOC e DOCG piemontesi. Successivamente tali indicatori verranno calcolati sugli scenari locali di cui all'Attività 1 per valutare come potrebbe cambiare la produzione vitivinicola fino alla fine del secolo. A questa attività potrà seguire una valutazione economica dei possibili cambiamenti e scenari derivanti dall'analisi attraverso opportuni indicatori economici e/o metodologie di contabilità ambientale. L'attività dovrà concludersi entro 18 mesi dalla stipula del contratto.

Art. 4 – Durata

Il servizio avrà una durata massima di 18 mesi dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione del contratto da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 5 Fatturazione e pagamento

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà in due stati di avanzamento:

- il primo pari al 50% dell'importo di affidamento a seguito della conclusione dell'Attività 1 *Produzione di scenari locali ad alta risoluzione* di cui all'art. 3;
- il secondo a seguito della conclusione dell'Attività 2 *Analisi della potenziale correlazione tra cambiamento climatico e produzione vitivinicola* di cui all'art. 3.

Ogni stato di avanzamento dovrà essere accompagnato da una relazione delle attività svolte.

Ogni fattura emessa dovrà contenere:

- oggetto: SERVIZIO DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CClimateTT - Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero, Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020;
- indicare la struttura liquidante: Sistemi Previsionali;
- indicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.
- Indicare il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- Indicare il CUP J19D17001090007 (codice univoco del progetto);
- Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, via Pio VII n.9, TORINO, Partita Iva 07176380017 **e inviate in formato elettronico**, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K.

A seguito della previsione dell'art. 1 D.L. 50/2017 anche ad Arpa Piemonte è stato esteso il meccanismo impositivo del così detto "split payment", previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

La mancata o inesatta indicazione di taluni dati sopraindicati comporterà il rifiuto della fattura sul sistema di interscambio Ddl.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Art. 6 – Adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i

relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

L'aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Art. 7 - Inadempimento e penali

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito.

Contestazione dell'adempimento ed applicazione delle penali

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

L'aggiudicatario potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato:

- 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale del servizio in caso di ritardata attivazione del servizio entro i termini stabiliti nella comunicazione di stipula del contratto.
- 1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale del servizio in caso di non conformità dei servizi forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto (indisponibilità degli scenari ad alta risoluzione per quanto riguarda l'Attività1 e mancata individuazione degli indici vocazionali per l'Attività2), per ogni giorno di ritardo nella consegna a regola d'arte della parte contestata.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

Art.8 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Si rimanda a quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Art. 9– Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di mancato rispetto del termine di attivazione del servizio;

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 11 – Trasparenza - anticorruzione

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- ⇒ “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2018-2020 è consultabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-1/disposizioni-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- ⇒ L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- ⇒ L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

Art. 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.